Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(8955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto dell'8 giugno 1968, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del dott. Botti Giorgio, con la seguente motivazione:

« Medico radiologo, colpito da grave malattia attribuita alla sua attività professionale, non si arrendeva di fronte al male ma, pur nella piena consapevolezza dell'ulteriore gravissimo rischio a cui esponeva la sua giovane vita, continuava a svolgere, fino a pochi giorni prima del decesso, la sua nobile missione a beneficio di sofferenti. Fulgido esempio di elevato senso del dovere e di preclare virtù umane ». (Milano).

(10114)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1142**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo in seno alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dallo anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visti i verbali delle adunanze del 23 gennaio e del 9 marzo 1968, nelle quali la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento

della cattedra di analisi matematica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte di conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 93. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968.

Ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1963, con il quale venne disposta la ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per il quadriennio 1963-1967;

Ritenuto che, a norma dell'art. 9 sopracitato, occorre provvedere alla rinnovazione del predetto consiglio consultivo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per la durata di un quadriennio a partire dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Bottalico dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione, membro di diritto;

Lintas dott. Luigi, direttore generale della produzione agricola, membro di diritto;

Marcucci dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Emilio dott. Mattia, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Scarano avv. Vincenzo, Piperno comm. Edmondo, Rossetti dott. Vincenzo, Svidercoski dott. Alberto, Pastorino rag. Bruno e Dallamano avv. Wando, in qualità di esperti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1968
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 219

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1968.

Approvazione della cartella d'oneri e dell'atto di sottomissione, concernenti la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle linee aeree gestite dalla Società di navigazione aerea « A.T.I. - Aerotrasporti italiani ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 69, primo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 237 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la necessità di disciplinare — con decorrenza dal 1° luglio 1967 — il trasporto degli effetti postali sulle linee interne gestito dalla società di navigazione aerea « A.T.I. - Aerotrasporti italiani - S.p.a. »;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la cartella d'oneri in data 12 gennaio 1968, che disciplina, con effetto dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1970 e, salvo disdetta da parte dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, fino al 30 giugno 1976, il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea interne gestite dalla società di navigazione aerea « A.T.I. - Aerotrasporti italiani S.p.a. » con sede in Napoli - aeroporto di Capodichino, sottoscritta dal legale rappresentante della società stessa.

E' approvato altresì l'atto di sottomissione in data 12 gennaio 1968, reso dalla società di navigazione aerea « A.T.I. - Aerotrasporti italiani », nei confronti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per garantire il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla società stessa.

L'importo della spesa del trasporto aeropostale affidato alla società di navigazione aerea « A.T.I. - Aerotrasporti italiani », in ragione di lire 75.000.000 (settantacinque milioni) circa per il corrente esercizio 1968; lire 50.000.000 (cinquantamilioni) per il 1968 più lire 25.000.000 (venticinquemilioni) per il 2° semestre 1967), di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) circa per l'esercizio

1969 e di lire 25.000.000 (venticinquemilioni) circa per il 1° semestre 1970 sarà imputato sul bilancio passivo dell'amministrazione al capitolo 346, art. 1 dell'esercizio in corso e corrispondenti per quelli futuri.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1968
Registro n. 38 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 156

(10437)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » — approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689 —, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo, concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto;

Visti i processi verbali — rimessi dall'istituto sopra indicato con nota n. 17570 del 13 luglio 1968 — relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 23 e 24 giugno 1968, per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del succitato art. 7 dello statuto;

Visti i dati e le notizie acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rispettivamente, della categoria dei giornalisti e della categoria degli editori di giornali;

Viste le designazioni comunicate, rispettivamente, dalle predette organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Della Riccia Ettore, Zappulli Cesare, De Franciscis Umberto, Squillace Antonio e Moretti Guglielmo, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la I circoscrizione;

Poggiali Vieri, Ponti Angelo e Lanfranchi Ferruccio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la II circoscrizione;

Vitè Aldo e Donat Cattin Antonio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la III circoscrizione;

Levorato Antonio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la IV circoscrizione;

Berti Angiolo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la V circoscrizione;

Forti Sergio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la VI circoscrizione;

Spetia Giovanni, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la VII circoscrizione;

Nardacchione Pio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la VIII circoscrizione;

Scarlata Orlando, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la IX circoscrizione;

Milossevich Giorgio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la X circoscrizione;

Valentini Oronzo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto per la XI circoscrizione;

De Magistris Ignazio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto, per la XII circoscrizione;

Di Crollalanza Araldo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera a carico dell'istituto;

Falvo dott. Adriano, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in rappresentanza della categoria dei giornalisti;

Stagno avv. Egidio e Palazzi dott. Giancarlo, designati dalla Federazione italiana editori giornali, in rappresentanza della categoria degli editori di giornali;

Padellaro prof. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Moro dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

(10429)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di S. Egidio di Monte Albino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale di S. Egidio del Monte Albino, con esclusione della zona a nord della strada statale n. 18 Tirrena inferiore;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Egidio del Monte Albino (Salerno);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco di S. Egidio del Monte Albino, di alcuni proprietari capolista Grimaldi e del sig. Francesco Saverio Ferrajoli; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di suggestive visioni panoramiche e paesaggistiche con un continuo e vario succedersi di quadri naturali di incomparabile bellezza godibili dal pubblico da innumerevoli belvederi offerti dalla strada provinciale che svolgendosi dal fondo valle, va dalla strada statale n. 18 Tirrena inferiore, lungo la propaggine collinare, fino al valico di Chiunzi; l'area predetta è inoltre pittorescamente rivestita di vegetazione spontanea e con caratteristici massi rocciosi e aperta alla vista del ridente agro nocerino e Sarnese nonchè alla visuale meravigliosa del golfo di Castellammare e del Vesuvio;

Decreta:

Il territorio del comune di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) — con esclusione della zona a nord della strada statale n. 18 Tirrena inferiore — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada statale Tirrena inferiore, territori comunali di Angri, Corbara, Tramonti e Pagani.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di S. Egidio del Monte Albino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale di n. 25 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove dicembre, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) S. EGIDIO MONTE ALBINO - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte del territorio comunale.

La commissione delibera all'unanimità di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone comprese nel territorio comunale di S. Egidio Monte Albino, con esclusione della zona a nord della strada statale Tirrena inferiore.

Dette zone risultano indicate nella planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione:

Zone di territorio comunale costituenti un complesso di quadri panoramici naturali, di grande bellezza e suggestione, e godibili dal pubblico, specie dai belvederi che si susseguono lungo la strada provinciale che dalla strada statale 18 Tirrena inferiore conduce al valico di Chiunzi.

(10457)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una area demaniale del lago Maggiore in comune di Verbania

Con decreto 22 giugno 1968, n. 564 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale del lago Maggiore in comune di Verbania (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 82 della superficie di mq. 3359 ed indicato nella planimetria rilasciata al 13 marzo 1968, in scala 1:500, dall'ufficio tecnico erariale di Novara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10618)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10732)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.137.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10652)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.327.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10656)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.267.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10664)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.964.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10665)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.838.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10666)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.278.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10667)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.753.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10668)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo didi L. 5.264.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10669)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.224.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10670)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.016.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10672)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.531.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10673)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.264.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10671)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.883.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10675)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.782.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10674)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.159.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10676)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.872.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10677)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.447.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10678)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.953.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10679)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.546.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10680)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.034.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10681)

Autorizzazione al comune di Serra Petrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Serra Petrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.975.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10682)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.459.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10683)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.430.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10685)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.347.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10686)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Castelbaronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.941.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10688)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.592.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10684)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.921.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10689)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 15 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,07	623,20	623,35	623,50	623,20	623,08	623,47	623,50	623,07	623,10
$ Can.	580,30	580.35	580 —	580,50	580,35	580,25	580,60	580,50	580,30	580,40
Fr Sv.	144,81	144,97	144,84	144,865	145 —	144,75	144,85	144,865	144,81	144,95
Kr D.	82,93	82,95	83,10	82,965	82,90	82,95	82,94	82,965	82,93	82,95
Kr N.	87,23	87,24	87,21	87,28	87,23	87,24	87,235	87,28	87,23	87,25
Kr Sv.	120,43	120,44	120,43	120,53	120,40	120,45	120,49	120,53	120,43	120,45
Fol.	171,34	171,35	171,55	171,75	171,35	171,33	171,69	171,75	171,34	171,35
Fr B	12,43	12,45	12,4650	12,4475	12,43	12,46	12,445	12,4475	12,43	12,42
Franco francese	125,27	125,25	125,22	125.32	125,25	125,28	125,34	125,32	125,27	125,25
Lst.	1487,30	1485,70	1486,90	1486,25	1484 —	1487,28	1486,20	1486,25	1487,30	1485,25
Dm. occ.	156,86	157,05	157,48	157,35	157 —	156,86	157,35	157,35	156,86	156,95
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,075	24,07	24,05	24,08	24,08875	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,76	21,76	21,785	21,76	21,70	21,75	21,77	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,96	8,90	8,94	8,945	8,96	8,94	8,94

Media dei titoli del 15 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,485
1 Dollaro canadese	580,55
1 Franco svizzero	144,857
1 Corona danese	82,952
1 Corona norvegese	87,257
1 Corona svedese	120,51
1 Fiorino olandese	171,72
1 Franco belga	12.446
1 Franco francese	125,33
1 Lira sterlina	1486,225
1 Marco germanico	157,35
1 Scellino austriaco	24,079
1 Escudo Port.	21,765
1 Peseta Sp.	8,9)2

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a trentaquattro posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte per il concorso a trentaquattro posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1968, avranno luogo in Roma presso il C.I.V.I.S., viale del Ministero degli affari esteri 6, con inizio il 2 dicembre 1968, alle ore 8, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

(10750)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettantuno posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a centosettantuno posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, nel palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1968, con inizio alle ore 8; la prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo nel Ministero di grazia e giustizia, il giorno 19 dicembre 1968, alle ore 8,30.

(10780)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2 sul riordinamento di alcuni servizi centrali dell'amministrazione finanziaria e recante norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, ed in deroga all'art. 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un concorso per esami a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del perosnale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle università italiane;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma e presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A)* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B)* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B)* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli organi e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A)* e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incarico dal sindaco)

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori, dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve ssere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessaro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui terirtorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente uffici oprovinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Uffiico provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da ine-

satte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:
Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;
Diritto penale (parte generale).

Parte terza:
Economia politica e scienza delle finanze;
Diritto tributario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 141

ALLEGATO *A*)

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe nel in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . . li . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui

è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 55 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) *La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda* dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco)

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio

(9551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Benevento, Catanzaro, Chieti, Grosseto, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rovigo e Salerno; della provincia di Rieti della classe II; dei comuni di Barletta (Bari), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Monza (Milano), Rovigo, Salerno, Udine, Varese della classe I; dei comuni di Bagheria (Palermo), Capannori (Lucca), Castelvetrano (Trapani), Cortona (Arezzo), Enna, Frosinone, Iesolo (Venezia), Martina Franca (Taranto), Nuoro, Pietrasanta (Lucca), Pontecagnano Faiano (Salerno), Pordenone, Portici (Napoli), Rho (Milano), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese), Sondrio, Valdagno (Vicenza), Vimercate (Milano) della classe II.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Benevento, Catanzaro, Chieti, Grosseto, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rovigo e Salerno della classe I; della provincia di Rieti della classe II; dei comuni di Barletta (Bari), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Monza (Milano), Rovigo, Salerno, Udine e Varese della classe I; dei comuni di Bagheria (Palermo), Capannori (Lucca), Castelvetrano (Trapani), Cortona (Arezzo), Enna, Frosinone, Iesolo (Venezia), Martina Franca (Taranto), Nuoro, Pietrasanta (Lucca), Pontecagnano Faiano (Salerno), Pordenone, Portici (Napoli), Rho (Milano), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese), Sondrio, Valdagno (Vicenza) e Vimercate (Milano) della classe II.

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Benevento, Catanzaro, Chieti, Grosseto, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rovigo e Salerno della classe I; della provincia di Rieti della classe II; dei comuni di Barletta (Bari), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Monza (Milano), Rovigo, Salerno, Udine e Varese della classe I; dei comune di Bagheria (Palermo), Capannori (Lucca), Castelvetrano (Trapani), Cortona (Arezzo), Enna, Frosinone, Jesolo (Venezia), Martina Franca (Taranto), Nuoro, Pietrasanta (Lucca), Pontecagnano Faiano (Salerno), Pordenone, Portici (Napoli), Rho (Milano), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese), Sondrio, Valdagno (Vicenza) e Vimercate (Milano) della classe II.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe I (per i soli posti di segretario generale di II classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 10 gennaio 1969 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risultati il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 3 novembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10743)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

L'esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115, del 7 maggio 1968, avrà luogo in data 3 dicembre 1968, presso il Circolo sottufficiali della 2ª regione aerea, via Pietro Gobetti, n. 6/A, Roma.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(10737)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del 1968 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 5 novembre 1968 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1968, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 130, che approva la graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1966.

(10631)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli a due posti di restauratore (settore stampe e disegni) nel ruolo degli operai della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 3 ottobre 1968, numero 40-41, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 265, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di restauratore (settore stampe e disegni) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (3ª categoria).

(10628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4173 del 10 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di espressa rinunzia, si è resa vacante la condotta del comune di Siderno;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antico Vincenzo viene dichiarato vincitore della condotta medica della frazione superiore del comune di Siderno.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello del comune interessato.

Reggio Calabria, addì 24 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANIA

(10465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Errata-corrige

Il titolo del decreto 5 ottobre 1968 concernente una variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 ottobre 1968, nel sommario e nel testo, è rettificato nel senso che ove è scritto: «... nella provincia di Bari», deve leggersi: «... nella provincia di Pavia».

(10637)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.